

Regolamento di gestione del Fondo Comune di Investimento Aperto

Eurizon Scudo Dicembre 2021

Valido a decorrere dal 12 maggio 2021

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) **SCHEDA IDENTIFICATIVA**

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	<p>OICVM aperto non riservato garantito (di seguito il "Fondo") denominato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eurizon Scudo Dicembre 2021 (in breve Scudo Dicembre 2021) <p>La durata del Fondo è fissata al 31/12/2022 salvo proroga. L'esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.</p>
Società di Gestione del Risparmio	<p>EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA. Sito Internet: www.eurizoncapital.com</p>
Soggetto Garante che assicura il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione	<p>Banca IMI S.p.A. (di seguito, il "Soggetto Garante"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Largo Mattioli 3, iscritta al n. 5570 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Sito Internet: www.bancaimi.com</p> <p>La convenzione stipulata con il Soggetto Garante non assicura la garanzia della restituzione del capitale iniziale.</p>
Depositario	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche.</p> <p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services-Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p> <p>L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Sito Internet: www.statestreet.com/it/it</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota del Fondo, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane.</p> <p>Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com</p> <p>Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Disposizioni di carattere generale

- 1 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - l) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- 2 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 3 Il Fondo è denominato in euro.
- 4 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 5 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 6 Nella gestione del Fondo la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

- 7 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento del Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento del Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- 8 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici del Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.
- 9 Il Fondo può inoltre:
- a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "*best execution*". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 10 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 11 Ai fini del presente Regolamento, i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:
- | Definizione | Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo |
|---------------|---|
| Principale | >70% |
| Prevalente | >50% |
| Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
| Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
| Residuale | <10% |
- 12 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nelle disposizioni specifiche del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

1.2 Disposizioni specifiche

- 1 Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, leggermente superiore a 5 anni. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2021.
- 2 Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a mantenere, in ogni giorno di valorizzazione, il valore unitario della quota ad un valore pari o superiore all'Obiettivo di Protezione, secondo quanto definito al successivo comma 3.

- 3 Sono previsti i seguenti Periodi di Protezione:

<i>Periodi di Protezione</i>	<i>Durata</i>
1° Periodo di Protezione	Dal 07/12/2016 al 31/12/2017
2° Periodo di Protezione	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
3° Periodo di Protezione	Dal 01/01/2019 al 31/12/2019
4° Periodo di Protezione	Dal 01/01/2020 al 31/12/2020
5° Periodo di Protezione	Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

L'Obiettivo di Protezione è identificato come segue:

- nel corso del primo Periodo di Protezione (dal 7 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017), l'Obiettivo di Protezione in ogni giorno di valorizzazione è pari al 90% del valore unitario della quota del Fondo riferito all'ultimo giorno di valorizzazione del "Periodo di Sottoscrizione" (6 dicembre 2016);
- nel corso di ciascuno dei successivi Periodi di Protezione, l'Obiettivo di Protezione in ogni giorno di valorizzazione è pari al 90% del valore unitario della quota del Fondo riferito all'ultimo giorno di valorizzazione del precedente Periodo di Protezione.

L'Obiettivo di Protezione riferito a ciascun Periodo di Protezione sarà reso noto nella relazione semestrale e nella relazione annuale nonché mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

- 4 Al fine di conseguire l'Obiettivo di Protezione la SGR utilizza le tecniche di gestione descritte al successivo comma 12 ed ha stipulato un'apposita convenzione con il Soggetto Garante indicato nella parte A "Scheda Identificativa" del presente Regolamento ("Garanzia"). I termini della Garanzia sono indicati all'articolo 1.3, "Garanzia", del presente Regolamento. Gli obiettivi perseguiti dal Fondo non costituiscono, in alcun modo, una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale investito.
- 5 La politica di investimento è orientata a conseguire un'esposizione del patrimonio del Fondo, direttamente o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, in obbligazioni, in azioni ed in valute diverse dall'euro.
- 6 Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* non possono superare il 40% del totale delle attività del Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti non possono superare il 40% del totale delle attività del Fondo.
- 7 Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 40% del totale delle attività del Fondo.
- 8 Il Fondo può inoltre investire:
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 100% del totale delle attività;
 - in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime (*commodities*), fino al 10% del totale delle attività.
- 9 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.
- 10 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, "Disposizioni di carattere generale", comma 6, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore

complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

- 11 Lo stile di gestione è flessibile. In particolare, verranno utilizzate tecniche evolute di *momentum* per graduare l'esposizione alle diverse classi di attività e/o a diversi mercati. Inoltre, l'esposizione obbligazionaria può essere gestita tatticamente e può variare in base alla dinamica dei tassi di interesse dei mercati finanziari mentre l'esposizione a valute diverse dall'euro è gestita attivamente adottando strategie di *carry trade* su valute selezionate e strategie di *relative value* su cambi. La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di tecniche di copertura del rischio e da riallineamenti periodici della composizione del portafoglio del Fondo. Quest'attività sarà gestita mediante un algoritmo di protezione del capitale che determinerà l'allocazione ottimale fra attività rischiose e meno rischiose all'interno del portafoglio al fine di conseguire l'Obiettivo di Protezione. Nella definizione dell'*asset allocation* viene valutata altresì la durata residua dell'orizzonte d'investimento del Fondo. La scelta degli OICR, principalmente collegati, è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.
- 12 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché la relazione annuale, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 13 Nel "Periodo di Sottoscrizione", nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo, gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari, anche derivati, di natura monetaria e/o obbligazionaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad *investment grade* e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari ed in depositi bancari denominati in valute diverse dall'euro saranno oggetto di operazioni finalizzate alla copertura del rischio di cambio. La durata media finanziaria (*duration*) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.

1.3 Garanzia

- 1 La Garanzia consiste nell'obbligo assunto dal Soggetto Garante, mediante la stipula di un apposito impegno contrattuale (opzione *put* sul valore complessivo netto del Fondo), di versare al Fondo una determinata somma di denaro al fine di raggiungere l'Obiettivo di Protezione, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
- 2 La Garanzia opera dal giorno successivo alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" (7 dicembre 2016) fino alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo (31 dicembre 2021). Il Valore Garantito, in ogni giorno di valorizzazione, coincide con l'Obiettivo di Protezione identificato all'articolo 1.2, "Disposizioni specifiche", comma 3, del presente Regolamento. La convenzione stipulata con il Soggetto Garante non assicura la garanzia della restituzione del capitale iniziale.
- 3 Qualora in un giorno di valorizzazione del Fondo, il valore della quota risultasse inferiore al Valore Garantito, il Soggetto Garante si impegna a versare al Fondo la somma di denaro necessaria ad ottenere il Valore Garantito.
- 4 La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Soggetto Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l'obbligo assunto, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 5 e 6. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
- 5 La Garanzia non opererà nell'ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere l'attività di cui agli artt. 33 e 36 del D. Lgs. n. 58/98 ed al Soggetto Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30/2015 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015. Parimenti la Garanzia non opererà nell'ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere lo Stato italiano e tali da determinare l'impossibilità per la SGR di svolgere l'attività esercitata ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad escludere l'applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
- 6 La Garanzia non tiene conto di eventuali mutamenti della normativa fiscale applicabile. Nel caso in cui tali mutamenti determinino impatti sul Valore Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai partecipanti gli effetti di tali cambiamenti e le conseguenze per i medesimi e per il Fondo. La Garanzia non tiene conto inoltre delle

commissioni di rimborso a carico dei singoli partecipanti applicabili ai sensi dell'articolo 3.1, "Oneri a carico dei singoli partecipanti", comma 2, del presente Regolamento.

- 7 La SGR ha facoltà di sostituire il Soggetto Garante purché la sostituzione avvenga senza soluzione di continuità con riferimento alla garanzia prestata. La sostituzione del Soggetto Garante comporterà un'apposita modifica del presente Regolamento.

2. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

- 1 Il Fondo è del tipo a distribuzione. La SGR procede con periodicità annuale, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), alla distribuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, pari all'1,00% del valore iniziale delle quote del Fondo.
- 2 Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. In particolare, rappresenta una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito che eccede il risultato conseguito dal Fondo nel periodo di riferimento o non è riconducibile a risultati conseguiti dallo stesso Fondo in periodi precedenti e non distribuiti. Rappresenta inoltre una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito fino a compensazione di eventuali risultati negativi di periodi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote del Fondo e della situazione di mercato.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione della SGR approva la relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione e stabilisce la data a partire dalla quale la distribuzione è messa in pagamento. Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione della relazione di gestione.
- 4 Nella relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione viene indicato l'ammontare della distribuzione che rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote del Fondo. L'ammontare spettante ad ogni quota del Fondo e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.
- 5 La distribuzione avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle quote del Fondo.
- 6 Hanno diritto alla distribuzione i partecipanti al Fondo esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. L'incasso della distribuzione avviene mediante presentazione al Depositario della relativa cedola annessa a ciascun certificato, se emesso. La distribuzione è corrisposta in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante al Fondo, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.
- 7 I diritti rivenienti dalla distribuzione si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.
- 8 La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all'anno solare 2017 e, per l'ultima volta, con riferimento all'anno solare 2021.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 Il Fondo disciplinato dal presente Regolamento non prevede commissioni di sottoscrizione. E' in ogni caso prevista una commissione di collocamento a carico del Fondo, applicata secondo le modalità di cui all'art. 3.2 del presente Regolamento.
- 2 I rimborsi - diretti o disposti nell'ambito di operazioni di passaggio verso altri fondi - sono gravati da una commissione di rimborso, a carico dei singoli partecipanti, integralmente riconosciuta al patrimonio del Fondo. L'aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è indicata nella seguente tabella. L'aliquota è applicata sull'importo risultante dal numero di quote oggetto del rimborso per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro):

Data di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR	Aliquota % massima della commissione di rimborso
Durante il Periodo di Sottoscrizione	Non prevista
Dal 07/12/2016 al 06/03/2017	2,75%
Dal 07/03/2017 al 06/06/2017	2,6125%
Dal 07/06/2017 al 06/09/2017	2,4750%
Dal 07/09/2017 al 06/12/2017	2,3375%
Dal 07/12/2017 al 06/03/2018	2,20%
Dal 07/03/2018 al 06/06/2018	2,0625%
Dal 07/06/2018 al 06/09/2018	1,9250%
Dal 07/09/2018 al 06/12/2018	1,7875%
Dal 07/12/2018 al 06/03/2019	1,65%
Dal 07/03/2019 al 06/06/2019	1,5125%
Dal 07/06/2019 al 06/09/2019	1,3750%
Dal 07/09/2019 al 06/12/2019	1,2375%
Dal 07/12/2019 al 06/03/2020	1,10%
Dal 07/03/2020 al 06/06/2020	0,9625%
Dal 07/06/2020 al 06/09/2020	0,8250%
Dal 07/09/2020 al 06/12/2020	0,6875%
Dal 07/12/2020 al 06/03/2021	0,55%
Dal 07/03/2021 al 06/06/2021	0,4125%
Dal 07/06/2021 al 06/09/2021	0,2750%
Dal 07/09/2021 al 06/12/2021	0,1375%
Dal 07/12/2021	Non prevista

La commissione di rimborso è calcolata in modo che l'onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall'investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata (7 dicembre 2021) risulti uguale all'onere complessivo sostenuto dall'investitore che permanga nel Fondo fino a tale data.

A titolo esemplificativo, l'investitore che permanga nel Fondo fino al 7 dicembre 2021 sarà gravato, tra l'altro, dalla commissione di collocamento, totalmente addebitata al Fondo, pari al 2,75% del controvalore iniziale delle quote (importo risultante dal numero di quote sottoscritte dall'investitore per il valore unitario iniziale della quota del Fondo, pari a 5 euro). L'investitore che invece scelga di rimborsare le proprie quote prima del 7 dicembre 2021 (ad esempio, il 7 dicembre 2017, data di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR) sarà indirettamente gravato dalla commissione di collocamento addebitata al Fondo sino a quest'ultima data (pari allo 0,55%) nonché da una commissione di rimborso pari al 2,20%. Anche in tal caso l'onere a carico dell'investitore risulterà pari al 2,75% del controvalore iniziale delle quote.

- 3 Ai fini della disciplina relativa alle operazioni di spostamento in unica soluzione (“Passaggio”) verso altri fondi gestiti dalla SGR che non prevedono una commissione di collocamento, le quote del Fondo disciplinato dal presente Regolamento si considerano appartenenti al regime “load”, e dunque non saranno applicate le eventuali commissioni di sottoscrizione previste dal fondo di destinazione.
- In caso di operazioni di Passaggio verso altri fondi gestiti dalla SGR che prevedono una commissione di collocamento, l’investitore risulterà indirettamente gravato anche dalla commissione di collocamento prevista dal fondo di destinazione.
- 4 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
- diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, per ogni versamento in unica soluzione;
 - diritti fissi, per un ammontare pari a 2 (due) euro, per ogni operazione di spostamento tra fondi (“Passaggio”);
 - spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all’eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
 - altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all’inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote e/o alle distribuzioni dell’ammontare predeterminato), limitatamente all’effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all’interessato;
 - le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
- 5 Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all’evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 6 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

- 1 Le spese a carico del Fondo sono:
- la commissione di collocamento, nella misura del 2,75%, applicata sull’importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del “Periodo di Sottoscrizione” per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del “Periodo di Sottoscrizione” ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo;
 - la provvigione di gestione a favore della SGR pari allo 0,90% su base annua, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo; la misura mensile della provvigione di gestione è pari a 1/12 dell’aliquota annua sopra riportata. La provvigione di gestione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.
Nel “Periodo di Sottoscrizione” ed a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo, la provvigione di gestione è pari allo 0,30% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra.
 - il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,028% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità di quest’ultimo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento;
 - la provvigione di garanzia a favore del Soggetto Garante, pari allo 0,30% su base annua, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest’ultimo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del trimestre successivo a quello di riferimento. Tale provvigione viene addebitata al Fondo dal giorno successivo alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” fino alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo.
 - la provvigione di incentivo a favore della SGR pari al 20% del minor valore maturato nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno) tra:
 - l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari precedenti;

- la differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento nell'anno solare.

Il valore della quota del Fondo utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di incentivo tiene conto anche delle distribuzioni effettuate.

La provvigione è applicata dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo (31 dicembre 2021) e viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nell'anno solare ed il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa.

La provvigione di incentivo si applica solo se, nell'anno solare:

- il rendimento del Fondo risulti positivo e superiore al rendimento del parametro di riferimento;
- il valore della quota del Fondo risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nell'ultimo giorno di valorizzazione degli anni solari precedenti.

Il parametro di riferimento è il "Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,00%".

Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno di valorizzazione, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura di ciascun anno solare.

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale del Fondo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

E' previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

In fase di prima applicazione della provvigione di incentivo, il più elevato valore registrato dalla quota del Fondo sarà quello rilevato nel periodo intercorrente tra la data di apertura del "Periodo di Sottoscrizione" ed il 31 dicembre 2016.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo del Fondo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "*Regolamento Benchmark*"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa";

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,042% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla distribuzione dell'ammontare predeterminato, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR "collegati".

4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI IL FONDO

4.1 Periodo di Sottoscrizione

- 1 La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", compreso tra la data di avvio del collocamento ed il 6 dicembre 2016 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).
- 2 Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com.
- 3 La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR. La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva le sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (“FATCA”).
A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (*switch*).

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri

ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore allo 0,30% del valore complessivo del Fondo e/o a 250.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.